

TRIBUNALE MODENA

22 FEBBRAIO 1989

PRESIDENTE: TULLO
 ESTENSORE: BRUSCHETTA
 PARTI: BOCCALETTI E ALTRI
 (Avv. Comida)
 RAI S.P.A.
 (Avv. Ghezzi)

Stampa • Giornalista • Contratto di lavoro giornalistico • Attività di telecineoperatore • Natura giornalistica • Esclusione.

L'attività del cineoperatore, pur eseguita con autonomia decisionale operativa quanto alla ripresa degli avvenimenti da commentare, non ha natura giornalistica, poiché sprovvista di autonoma capacità informativa e rivolta unicamente a completare, per mezzo delle immagini, la notizia affidata al successivo commento ad opera del redattore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Boccaletti e gli altri tre suoi colleghi sono dipendenti della S.p.A. Radiotelevisione Italiana, in qualità di cineoperatori. Ad avviso del Boccaletti e degli altri, la loro attività ha contenuto essenzialmente giornalistico. Peraltro, Boccaletti ed i colleghi sono anche iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti (d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649).

La S.p.A. RAI, invece, non vuole riconoscere ai quattro cineoperatori la qualifica di giornalisti, il conseguente inquadramento contrattuale ed il relativo trattamento economico.

Pertanto, Boccaletti e gli altri, ricorrono al Pretore di Bologna, competente in materia di lavoro (artt. 409, 413 cod. proc. civ.). I ricorrenti, infatti, lavorano alla sede regionale della RAI S.p.A. Boccaletti e colleghi domandano al giudice l'accertamento del loro diritto, colle conseguenti declaratorie.

In seguito, Boccaletti e gli altri, ricorrono ancora al medesimo Pretore. Que-

sta volta adito in via d'urgenza, ex artt. 700 ss. cod. proc. civ. Boccaletti e gli altri chiedono al giudice di accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale la S.p.A. RAI li ha adibiti a mansioni inferiori, rispetto a quelle per le quali erano stati assunti (art. 2103 cod. civ.). In pratica, i lavoratori non ritengono di dover svolgere le semplici mansioni di « cameramen ».

In entrambi i ricorsi si costituisce la S.p.A. RAI, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Il Pretore riunisce i giudizi, decidendoli con unica sentenza. La domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento della qualifica contrattuale di giornalista è respinta. È, invece, dichiarato illegittimo il provvedimento col quale la RAI S.p.A. ha adibito i quattro cineoperatori a mansioni inferiori.

La sentenza è poi confermata dal Tribunale, in grado d'appello. Il ragionamento del Collegio bolognese è il successivo. L'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti non costituisce diritto ad essere contrattualmente inquadrati nel CCNL dei giornalisti RAI. Boccaletti e gli altri, inoltre, non hanno svolto attività giornalistica, in quanto la RAI S.p.A. li ha assunti per eseguire la diversa attività di semplice ripresa filmata. E pertanto sulla base del contratto collettivo impiegatizio li ha inquadrati. La statuizione che ha riguardo l'illegittimità dell'adibizione alle inferiori mansioni è del tutto conforme a quella del Pretore.

I cineoperatori propongono ricorso per Cassazione. Resiste, con controricorso, la S.p.A. RAI, che a sua volta propone ricorso incidentale.

La Suprema Corte così decide, designando giudice del rinvio il Tribunale di Modena. Spetta al giudice del rinvio stabilire se un cineoperatore possa, sul piano logico, svolgere attività di giornalista. Non ha, comunque, rilievo dirimente il fatto che i cineoperatori sono iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti. Ed, infatti, occorre che il giudice del rinvio scrutini quale lavoro effettivamente svolgono i cineoperatori. Solo dopo questo accertamento è possibile stabilire quale contratto collettivo è a loro applicabile, quello dei giornalisti oppure quello degli impiegati. Nel far ciò il giudice del rinvio dovrà verificare se i ci-

neoperatori, in primo luogo, svolgono autonomamente la loro attività. In secondo luogo, se, almeno, cooperano alla confezione della notizia, partecipando al commento della stessa.

La Suprema Corte ritiene immune da vizi la statuizione che concerne l'illegittimità delle inferiori mansioni fatte svolgere ai dipendenti. Perciò respinge il ricorso incidentale. Boccaletti e gli altri, riassumono tempestivamente la causa. Resiste la S.p.A. RAI.

Il Tribunale di Modena svolge collegiale attività istruttoria. All'udienza di discussione, dopo la relazione del giudice incaricato e sentite le parti, il Tribunale pronuncia sentenza mediante la pubblica lettura del dispositivo di cui al separato verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Le domande di Boccaletti e gli altri sono infondate e vanno respinte. Nella estrema incertezza della lite, consistono i giusti motivi che consentono di compensare le spese di questo grado in modo integrale (art. 92 cod. proc. civ.). Attesa, invece, la prevalente soccombenza della S.p.A. RAI nelle precedenti fasi del giudizio, conferma la statuizione sulle spese, del Pretore e del Tribunale di Bologna. E, previa la parziale compensazione della metà, condanna la medesima S.p.A. RAI a pagare ai ricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, le quali sono liquidate come in dispositivo (art. 91 cod. proc. civ.).

Va preliminarmente osservato che il Supremo Collegio è intervenuto più volte sulla questione che qui ci occupa. Ed ha avuto perciò più di una occasione per affermare il principio secondo il quale, sul piano concettuale e logico, è senza alcun dubbio possibile che anche il cineoperatore possa svolgere attività di giornalista (Cass. 29 gennaio 1984, n. 3849, in *Giust. civ.*, Mass. 1984, fasc. 6, *Rep. Giust. civ.*, 1984, voce *Giornale e giornalista*, nn. 13, 14; Cass. 21 aprile 1986, n. 2780, in *Giust. civ.*, Mass. 1986, fasc. 4; Cass. 2 luglio 1985, n. 3998, in *Dir. inf.*, 1986, 438; Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, in *Giust. civ.*, Mass. 1986, fasc. 1; v., le ultime, in *Rep.* e voce *cit.*, 1986, nn. 2, 3, 7, 8; Cass. 7 luglio 1987, n. 5917, in *Giust. civ.*, Mass. 1987, fasc. 7; Cass. 7 luglio 1987, n. 5918, in *Giust. civ.*, Mass.

1987, fasc. 7; *Rep. e voce cit.*, 1987, nn. 5, 6).

Il Tribunale condivide il principio, che considera una semplice presa d'atto della realtà. E cioè che, l'immagine, la ripresa del cineoperatore, possono, per la loro qualità ed intensità, costituire una vera e propria informazione. E che, pertanto, il cineoperatore che svolge questa attività, deve essere riguardato come un vero e proprio giornalista.

Per il che nessuno dei contendenti ha da obiettare. Si tratta, allora, di stabilire, attraverso la ricognizione delle prove raccolte, se questi cineoperatori ricorrenti svolgono, nel campo che è a loro proprio, quella attività di informazione, che è tipica dei giornalisti.

Giacché ed anche su ciò nessuno dei contendenti ha da obiettare, non tutte le attività di ripresa si traducono in quella di giornalista. Ed, infatti, la Casazione ordina al giudice del rinvio di accertare se i cineoperatori procaccino, in modo autonomo, la notizia, seppur con il particolare mezzo dell'immagine e se partecipino alla fase della loro preparazione, per renderla pronta alla ricezione dell'utente. « Se, cioè, le immagini raccolte e trasmesse, nel collaborare ai servizi giornalistici, sono o no tali da completare o sostituire l'informazione scritta o orale e, al tempo stesso, sono o no prodotte con autonomia decisionale operativa e con originale apporto espressivo o critico ».

Dopo l'attento esame delle prove testimoniali, che il Tribunale ritiene sufficiente a stabilire la realtà del lavoro svolto dai cineoperatori, deve essere escluso che l'attività svolta dai ricorrenti è quella di giornalista.

Che i cineoperatori riprendano, anche da soli, immagini, non deve far ritenere che essi lavorano in « autonomia ». La loro capacità di scelta e di elaborazione si riduce a quella tecnica, in ordine alla migliore ripresa dei fatti da commentare. In questa attività i cineoperatori possono anche dimostrare eccezionali doti di fermare un momento, di catturare un'immagine. Ma, se ne deve convenire, la capacità di rendere al meglio una ripresa, non può essere davvero confusa con la capacità di ritrarre « notizia » dalla ripresa medesima.

In questo senso, è logico che ai cineoperatori venga affidata l'« autonomia »

tecnica necessaria. Sul miglior modo di rendere una ripresa nessuno è più qualificato del cineoperatore ed è inutile, ed anche controproducente, che altri gli spieghi come deve essere utilizzata la macchina da presa e gli corra dietro. In questa attività i cineoperatori, tutti i cineoperatori, evidentemente, devono essere lasciati soli, cioè « autonomi ».

Ma, i nostri ricorrenti, oltre a ciò, non hanno, come il giornalista, tradotto, in modo autonomo, le immagini in notizie e servizi. La traduzione è infatti opera del giornalista.

Anzi, se i cineoperatori sanno qualche cosa, se hanno avuto occasione, per accidentalità, di venire in possesso di un qualche dato, questo è immediatamente comunicato al « padrone » della notizia, al giornalista, che decide come utilizzarlo, all'interno del commento parlato, che decide come sottolineare, con l'immagine e cogli altri dati di cui viene in possesso la notizia, il servizio, l'inchiesta che devono essere proposte al pubblico.

Anche l'eventuale lavoro di moviola, che qualche volta, pare, i cineoperatori fanno, ha come fine quello di permettere al giornalista di rendere compiuta, nel modo massimo, la confezione della notizia. Della notizia, cioè, che rimane esclusivo appannaggio del giornalista commentatore ed a cui, anche con un apporto di rilievo, ma non è questo il punto rilevante, collabora il cineoperatore.

Il cineoperatore, in pratica, si vuol dire, non è un giornalista, non comunica al pubblico notizie, informazioni, commenti, con le immagini che ritrae. Ma è, invece, uno degli strumenti di cui il « vero » giornalista si serve, per comunicare col pubblico. Ed, infatti, in tutta la deposizione, il « taglio » della notizia, il modo cioè di presentarla e comunicarla, è responsabilità solo del « giornalista ». Il cineoperatore, nella quasi completa totalità dei casi, non scava la notizia, ma va semplicemente a riprendere un fatto. Libero poi il « giornalista » di utilizzare le immagini come più ritiene opportuno, in ordine alle esigenze che ha, secondo il « taglio » che alla notizia vuole dare. P. es., è ripresa una riunione di uomini politici, e questa ripresa serve al « giornalista » per meglio commentare la notizia della riunione.

Parlare di attività giornalistica del cineoperatore è, in queste condizioni, come ognuno vede, fuori luogo. Qui il ruolo del cineoperatore non è quello di andare a scovare e « fermare » una notizia, ma è quello di offrire la possibilità al giornalista di rendere, anche per mezzo dell'immagine, meglio, quello che vuole dire.

I ricorrenti, pertanto, vanno inquadrati nel CCNL degli impiegati.

P.Q.M. — *Contrarius reiectis* respinge le domande dei ricorrenti in riassunzione; compensa per intero le spese di lite in ordine al presente grado, mentre, tenuto conto della prevalente soccombenza della S.p.A. RAI nei precedenti gradi di giudizio, conferma la statuizione sulle spese fatte dal Pretore e dal Tribunale di Bologna e, previa compensazione della metà, condanna la RAI S.p.A. a rifondere ai ricorrenti la restante metà delle spese di lite sostenute avanti al Supremo Collegio e liquidate in complessive L. 1.200.000, di cui L. 800.000 per onorari.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Il problema della posizione professionale del cineoperatore televisivo, malgrado i chiarimenti ricevuti all'interno di un contenzioso che si protrae ormai da alcuni anni, continua in concreto a dividere la giurisprudenza.

La pronuncia del collegio modenese — nel chiudere in sede di rinvio una delle molte vertenze che hanno visto come protagonista pressoché esclusivo l'ente pubblico radiotelevisivo — per quanto non manchi di richiamarsi ai principi che la Cassazione è venuta elaborando in materia, dà poi una risposta chiaramente negativa al quesito pratico sottostante, se la prestazione di lavoro del cineoperatore abbia natura giornalistica ai fini del corrispondente inquadramento contrattuale (al riguardo la dottrina ha da tempo chiarito che è lo svolgimen-

to di mansioni giornalistiche, unitamente all'iscrizione all'albo professionale, condizione per l'applicazione della più favorevole disciplina collettiva: così GIUGNI, *Lavoro giornalistico*, in *Enc. dir.*, XXIII, Milano, 1973, 448, col corollario che nessun particolare rilievo riveste la circostanza che la relativa figura professionale non risulti prevista nel corrispondente mansionario, ma disciplinata dal diverso CCNL degli impiegati, come ritengono invece alcune delle prime decisioni in argomento: v. Pret. Firenze 21 aprile 1980, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 338, confermata da Trib. Firenze 16 gennaio 1981, in *Giust. civ.*, 1981, I, 1151).

L'interrogativo di fondo cui la rivendicazione della superiore qualifica rinvia, quali siano i tratti salienti del lavoro giornalistico, può dirsi ormai sciolto. Da qualche anno la Cassazione, di fronte alle pressioni provenienti dalle molteplici figure professionali che insistono nel variegato panorama dell'informazione giornalistica, ha messo a punto un concetto di attività giornalistica che si presta a recepire differenziate forme di lavoro dipendente, modellandone il significato, nel silenzio della legge sull'ordinamento professionale (legge 3 febbraio 1963, n. 69) e dell'autonomia collettiva, su dati della realtà sociale. È giornalistica, secondo tale indirizzo, l'attività qualificata intellettuale avente funzione informativa che, a prescindere dal mezzo di espressione impiegato (scritto, verbale o visivo) si connota, oltre che per la sua destinazione, per una peculiare mediazione conoscitiva operata sui dati notiziari acquisiti, finalizzata, tramite l'interpretazione e l'elaborazione degli stessi, alla formulazione di un messaggio. Sulla c.d. creatività, intesa essenzialmente come apporto soggettivo e investivo dell'autore, come *proprium* dell'attività giornalistica, si segnala come prima, elaborata decisione, quella di Cass. 12 dicembre 1981, n. 6574, in *Foro it.*, 1982, I, 1016, con nota di MAZZOTTA, le cui argomentazioni costituiscono ormai giurisprudenza costante: v. Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, II, 359, con nota di Tosi, *Brevi note in tema di lavoro giornalistico*; Cass. 29 giugno 1984, n. 3849, in *Giust. civ.*, 1985, I, 412, con nota di CAPPAGLI, *Cinefotoreporter e giornalismo*; Cass. 2

luglio 1985, n. 3998, in *Giur. it.*, 1986, I, 574; Cass. 12 giugno 1985, n. 3525, in *Foro it.*, Rep. 1985, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 582 e, da ultimo, Cass. 23 gennaio 1988, n. 552, in *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 605.

Dietro il progressivo affinamento teorico dei lineamenti del lavoro collettistico sta, con tutta evidenza, una maggiore attenzione ad una realtà — quella dei moderni mezzi di informazione — sottoposta a forti mutamenti, all'interno della quale la rivendicazione dei cineoperatori, portatori di una professionalità specifica assai distante da quella del giornalista c.d. letterario, divengono emblematiche delle trasformazioni che stanno interessando il mondo dell'informazione giornalistica (per una riflessione su tali tendenze, v. BONESCHI, *Il giornalista. Profili giuridici e sociologici*, in questa *Rivista*, 1987, 863 ss.; e, per la ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali emersi al riguardo, VOTANO, *Forme anomale dell'attività giornalistica*, *ibid.*, 980 ss.).

Analoghi assestamenti conoscono del resto, per effetto dell'innovazione tecnologica, settori sempre più larghi dei rapporti di lavoro (v. CARINCI, *Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro: il rapporto individuale*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1985, 203 ss.) e, se si pensa alla complessità degli interessi implicati, non può stupire che la giurisprudenza si mostri disorientata e stenti a consolidarsi su posizioni univoche.

L'atteggiamento dei giudici di fronte alle istanze di riconoscimento delle nuove identità professionali ha in effetti seguito fino ad oggi percorsi differenziati, in ragione tra l'altro del non chiaro rinvio alla natura giornalistica della prestazione contenuto nel d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649, con il quale è stato per la prima volta introdotto il concetto di immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta ai fini delle prove di idoneità che consentono l'iscrizione all'albo dei giornalisti, dandosi ufficiale riconoscimento normativo alla figura del telecineoperatore (sulla confusa vicenda giudiziaria che ha interessato il regolamento, annullato da T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 settembre 1981, n. 678, in *Foro it.*, 1982, III, 126, per un asserito contrasto con la nozione di giornalista presupposta dalla legge 69/1963, la cui

pronuncia è stata riformata, ma solo per motivi di giurisdizione, da Cons. Stato 16 dicembre 1983, n. 943, in *Riv. amm.*, 1984, 163, v. PEDRAZZA GORLERO, *Giornalismo e costituzione*, Padova, 1988, sp. cap. I).

Secondo un primo, e più tradizionale indirizzo, nella sostanza accolto dal collegio modenese, a rendere « informativo » (in senso giornalistico) un materiale visivo, sarebbe l'addizione letteraria o verbale, col corollario del tutto ovvio che, assegnato alla parola o allo scritto un ruolo qualificante dell'informazione giornalistica, tale non potrebbe essere considerata la mera riproduzione di immagini senza un supporto discorsivo che la spieghi e la integri. È la figura del giornalismo c.d. letterario, a più riprese delineata da SANTORO, di cui v. da ultimo *Riprese televisive di fatti di attualità, giornalismo e creatività*, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 133, sp. 157 ss., e accolta da una parte della dottrina: in tal senso PACE, *Stampa, giornalismo, radiotelevisione*, Padova, 1983, 170 ss.; RUBENS, *Editori e giornalisti tra immagini e parole*, in *Giur. cost.*, 1982, 1773; CASTIGLIONE, *Fotoreporter e giornalista: parificazione professionale?*, in *Trib. amm. reg.*, 1981, II, 396. In giurisprudenza, già Pret. Bologna 21 maggio 1980, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 346 — primo grado della causa che la sentenza modenese conclude — aveva fatto leva sulla inidoneità delle immagini a costituire di per sé informazione compiuta per escludere la natura giornalistica dell'attività del cineoperatore; v. inoltre Pret. Bologna 7 giugno 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 220 e, per la necessità che il cineoperatore accompagni alle immagini la stesura di un commento scritto o parlato, Pret. Milano 19 febbraio 1980, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 138.

All'estremo opposto si colloca un orientamento, di prevalente ispirazione dottrinale, che reputa la creatività informativa una caratteristica strutturale, ossia una proprietà intrinseca, dell'immagine, e tende ad identificare l'attività giornalistica con la mera riproduzione delle immagini stesse, individuando in quest'ultima una mediazione conoscitiva del fatto rappresentato nella misura in cui il taglio di una ripresa, la scelta di una inquadratura, ecc., sarebbero indice di un apporto creativo e di una attivi-

tà interpretativa della realtà effettuata dall'operatore. La più compiuta teorizzazione di tali posizioni è quella di PEDRAZZA GORLERO, *La riproduzione di immagini per organi di informazione come attività giornalistica*, in *Giur. cost.*, 1982, 1777 e *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*, in questa *Rivista*, 1986, 877 (entrambi i saggi sono ora ripubblicati nella ricordata monografia *Giornalismo e costituzione*, p. 289 ss.); per analoghe considerazioni v. inoltre MERCURI, *Informatore reporter e cronista visivo: due nuove figure di giornalista*, in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 221; LASORELLA, *Riflessioni in tema di capacità informativa dell'immagine fotografica*, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 781; nonché, a difesa della legittimità del d.P.R. 649/1976, GESSA, *Professione giornalistica e informazione a mezzo di immagini: a proposito di un preteso contrasto tra legge e regolamento professionale*, in *Dir. radiodiff.*, 1981, 553, e DELLA LENA, *Telecine-foto operatori e iscrizione all'albo dei giornalisti*, in *Temi romana*, 1981, 362. Si tratta di posizioni che anche la giurisprudenza ha fatto proprie, privilegiando il requisito della « autonomia decisionale operativa » (che il d.P.R. 649/76 prevede invece disgiuntamente dalla natura giornalistica della prestazione), essenzialmente intesa come assenza di direttive altrui nell'ideazione e nell'esecuzione delle riprese, presupposto di quella discrezionalità che consente all'operatore, avvalendosi della propria capacità professionale, di fornire il proprio contributo intellettuale al contenuto dei servizi, rendendoli giornalistici: Pret. Torino 10 maggio 1980, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 341; Trib. Cagliari 11 gennaio 1980, Pret. Milano 6 febbraio 1979 e Pret. Cagliari 28 marzo 1979, tutte in *Dir. radiodiff.*, 1980, 137.

Equidistante rispetto agli indirizzi espressi dai giudici di merito, appare la risposta della Cassazione alle istanze di riconoscimento delle nuove figure professionali, poiché, se non può dirsi ispirata ad assoluta fedeltà al modello del giornalismo letterario, rivela il tentativo di far sì che l'apertura alle professionalità emergenti non provochi una indebita espansione della categoria del lavoro giornalistico ed arbitrari appiattimenti contrattuali tra figure la cui professionalità resta tuttora distinta. Il bilancia-

mento tra le opposte esigenze consiste nel richiedere una mediazione conosciuta qualificata (che non è né quella interna alle immagini, dove la differenza rispetto alla mera abilità tecnica dell'operatore è quasi evanescente, né quella esterna affidata al contesto discorsivo), con la quale si viene a spostare al momento successivo all'effettuazione delle riprese la valutazione dell'apporto informativo del lavoro del cineoperatore, negando che ricorra attività giornalistica qualora, in sede di selezione o montaggio delle immagini, risulti alterato o conferito alle stesse un senso informativo diverso da quello loro attribuito al momento della ripresa: sul rilievo rivestito dalle operazioni di montaggio v. Cass. 20 agosto 1987, n. 6969, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 782, che conferma Trib. Sassari 19 novembre 1984, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 500, con nota adesiva di DALMASSO; Cass. 7 luglio 1987, n. 5917, in questa *Rivista*, 1988, 163; Cass. 23 aprile 1986, n. 2878, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 627; Cass. 17 marzo 1986, n. 1826, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 630; Cass. 2 luglio 1985, n. 3998, in questa *Rivista*, 1986, 439; Cass. 21 aprile 1986, n. 2780, in *Foro it.*, Rep. 1986, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 628-629. A proposito dell'intervento del montatore, v. però le precisazioni di Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, in questa *Rivista*, 1986, 877, circa la possibilità che la creatività dell'informazione visiva si realizzi per intero nell'atto della ripresa.

Il discorso, se appare condotto su basi critiche più consapevoli, lascia al tempo stesso un margine di apprezzamento sufficientemente elastico ai giudici di merito, che ha subito diversificato le prime decisioni rese in sede di rinvio: per conclusioni opposte a quelle accolte dal Trib. di Modena, v. infatti Trib. Varese 23 settembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 425 che ha riconosciuto natura giornalistica all'attività del cineoperatore addetto ai servizi informativi del telegiornale.

PAOLA BELLOCCHI